



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa

Roma, 25 giugno 2014

Ill.mi Signori Avvocati

N. 13-C-2014

**PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**

e, per conoscenza:

Ill.mi Signori Avvocati

COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

L O R O S E D I

OGGETTO : ISTRUZIONI PER L'ELETTORE DEI C.D.D.

Illustri Presidenti e Cari Amici,

questo Consiglio ritiene utile fornirVi l'allegata nota informativa per favorire la corretta interpretazione del Regolamento CNF 31 gennaio 2014, n. 1, relativo alla "Elezione dei componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina".

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa

ISTRUZIONI PER L'ELETTORE DEI C.D.D.

1) Le preferenze da esprimere sono di numero pari (rectius non superiore) ai due terzi arrotondato per difetto degli eligendi da parte del singolo C.O.A. essendosi adottato il principio enunciato dall'art. 28 c.3 L. 247/12 in tema di elezioni dei Consiglieri dei C.O.A., (... ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei Consiglieri da eleggere arrotondato per difetto...).

Ciò comporta che nell'ambito dei singoli Consigli, ed in relazione al numero dei componenti, possano verificarsi le seguenti ipotesi:

- **C.O.A. di 15 componenti:** esprime 5 membri del C.D.D. ed ogni Consigliere può esprimere sino a 3 preferenze;
- **C.O.A. di 11 o 9 componenti:** esprime 3 membri del C.D.D. mentre ogni Consigliere può esprimere sino a 2 preferenze (salva la quota di genere di cui al punto 2);
- **C.O.A. di 7 componenti:** esprime 2 membri del C.D.D. mentre ogni Consigliere può esprimere una preferenza.

2) Superamento del limite massimo delle preferenze

Il limite massimo delle preferenze da esprimersi da parte del singolo Consigliere del C.O.A. che si è indicato al punto che precede può essere superato nella sola ipotesi in cui concorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) le preferenze siano destinate ad entrambi i generi;
- b) sia rispettata la proporzione tra i due generi in ragione di non più di 2/3 a favore di quello più rappresentato nelle espressioni di voto.

Tale principio è stato espresso dall'art. 8 del regolamento facendo ricorso alla locuzione "limite interno" (numero di preferenze pari ai due terzi degli eligendi da parte del C.O.A.) che è correlata al "limite esterno" (numero dei membri dei CDD complessivamente eleggibili da parte del singolo C.O.A.): il Consigliere, ove ritenga di esprimere un numero di preferenze pari a quello di tutti i membri eleggibili da parte del proprio C.O.A., deve rispettare entrambe le condizioni di cui ai punti A e B che precedono.

E' possibile quindi esprimere un numero di preferenze superiore al limite interno (ad esempio: in un C.O.A. di 15 componenti, esprimere 4 o 5 preferenze in luogo di 3 od in un C.O.A. di 11 componenti esprimere 3 preferenze in luogo di 2) solo qualora al genere più rappresentato siano destinate nella scheda elettorale non più dei 2/3 delle preferenze che si possono esprimere complessivamente.

Da ciò consegue, in via esemplificativa, che, avuto riferimento ad un C.O.A. di 15 componenti, possono verificarsi le seguenti ipotesi:

- **Tre** (o meno) preferenze espresse: scheda valida essendo ininfluenza la quota di genere.

- **Quattro** preferenze espresse: valida nell'ipotesi di due voti per genere ed in quella di tre voti ad un genere ed 1 voto all'altro essendo rispettato il limite interno dei due terzi del genere (tre sui cinque complessivi). Nulla nell'ipotesi di quattro preferenze al medesimo genere.

- **Cinque** preferenze: valida solo nell'ipotesi di 3+2. Quattro voti ad un genere ed uno all'altro determinano le proporzioni di 1/5 e 4/5 con conseguente violazione del limite interno di 2/3 (pari a 3 su 5).

Avendo riferimento ad un C.O.A. di 11 o 9 componenti:

- **Due** (o meno) preferenze scheda valida essendo ininfluenti le quote di genere;

- **Tre** preferenze: scheda valida nella sola ipotesi di preferenza destinata ai due generi.

Il numero delle preferenze da esprimere può anche essere inferiore a quello costituente il limite interno posto che l'espressione di cui all'art. 8 comma 2 del regolamento (... la scheda reca l'indicazione del numero delle preferenze da esprimere) individua meramente il numero massimo dei voti da potersi esprimere nel limite massimo riservato ad un solo genere. Non si applica il limite numerico enunciato dall'art. 2 D.Lgs 382/44 (...preferenze in numero pari a quello dei Consiglieri da eleggere) alla luce della recente giurisprudenza delle SSUU che hanno affermato la validità delle schede contenenti "...un numero di preferenze inferiore a quello dei Consiglieri da eleggere" argomentando sulla base del principio del favor voti.

Di tale principio costituisce applicazione l'art. 10 del regolamento che prevede la nullità della scheda nella sola ipotesi di espressioni di voto in numero superiore a quello consentito e non in quella di espressioni in numero inferiore.